

DELIBERA N. 26/10/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DI RADIO MACH 5 (EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE RADIOFONICA IN AMBITO LOCALE “RADIO MACH 5”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 20, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N.223, COME RICHIAMATA DALL’ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, E DALL’ARTICOLO 8-DECIES, LEGGE 6 GIUGNO 2008, N. 101.

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 20, commi 4 e 5, come richiamate dall’articolo 51, comma 1, lett. d), d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l’articolo 8-decies;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante *“Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche”* pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) , b) ed f), e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante *“Regolamento in materie di procedure sanzionatorie”* pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 11 settembre 2009, n. 83/09/DICAM – Proc. n. 1998/AQ, notificato in data 2 ottobre 2009, con il quale veniva contestata alla ASSOCIAZIONE AMICI DI RADIO MACH 5, con sede legale ed operativa in Piazza Walter Tobagi, s.n.c. – 20051 Limbiate (MB), codice fiscale e partita IVA 901097560154, concessionaria dell'emittente per la diffusione radiofonica in ambito locale denominata “RADIO MACH 5”, la violazione dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per l'*omessa istituzione del registro dei programmi*, così come accertato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria nel corso delle verifiche eseguite in data 23 giugno 2009, presso la sede legale ed operativa della concessionaria ASSOCIAZIONE AMICI DI RADIO MACH 5, alla presenza del Presidente dell'Associazione, Signor Locatelli Armando. Infatti, la Parte non è stata in grado di esibire alcuna documentazione attestante l'istituzione del registro;

RILEVATO che la Parte, nel termine indicato nell'atto di contestazione, e/o successivamente, non ha fatto pervenire scritti difensivi e/o documenti in ordine ai fatti contestati;

RILEVATA, pertanto, l'omessa istituzione del registro dei programmi, tenuto conto che detto registro costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo e che deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare la programmazione delle emittenti radiotelevisive, tenendo conto di schemi di classificazione minimi comuni e più dettagliati per alcune categorie di emittenti;

RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione, all'articolo 54, comma 1, lettera i), n. 9, contiene, sì, una norma abrogatrice dell'articolo 20 , comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (“obbligo di tenuta del registro dei programmi”) ma,

contestualmente, prevede, tra le disposizioni sanzionatorie – ribadite dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101 - la repressione degli obblighi previsti *“dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi”* (art. 51, comma 1, lettera d);

CONSIDERATO che l'obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, recata dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell'Autorità, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante *“Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscano via cavo in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche”*, pubblicata nella pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e l'allegato B e C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante *“Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”* pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

RITENUTO, altresì, che l'interpretazione nel senso di un'abrogazione dell'obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un'agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l'attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale, gravando esclusivamente sul soggetto incaricato della vigilanza l'onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando cioè sufficiente l'obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell'articolo 20, comma 5, legge n. 223/90, ha un'estensione temporale limitata a tre mesi;

CONSIDERATO che, sulla base del dettato legislativo, *la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale* (articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223);

RITENUTO, pertanto, vigente l'obbligo dei concessionari privati di tenere un registro, *bollato e vidimato* in conformità delle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e alla specifica dell'autoproduzione e che grava sulla società esercente l'emittente televisiva la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi in conformità al modello approvato dall'Autorità con delibera n. 54/03/CONS;

RILEVATO che la ASSOCIAZIONE AMICI DI RADIO MACH 5 non ha presentato alcuna richiesta di audizione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, per la violazione accertata, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione della funzione di rilievo pubblicistico della tenuta del registro dei programmi inteso a fornire evidenza documentale dell'attività svolta dai concessionari radiotelevisivi;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: si rileva che la Parte non ha fornito né motivazioni, né giustificazioni in ordine ai fatti contestati e non ha avanzato richiesta di audizione;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la ASSOCIAZIONE AMICI DI RADIO MACH 5 è titolare di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art.29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla ASSOCIAZIONE AMICI DI RADIO MACH 5, con sede legale ed operativa in Piazza Walter Tobagi, s.n.c. – 20051 Limbiate (MB), codice fiscale e partita IVA 901097560154, concessionaria dell'emittente per la diffusione radiofonica in ambito locale denominata "RADIO MACH 5", di pagare la sanzione amministrativa di Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

INGIUNGE

alla citata ASSOCIAZIONE AMICI DI RADIO MACH 5, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 26/10/CSP", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 24 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro'

IL COMMISSARIO RELATORE

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola